

PRINCIPI CONTABILI



OIC xx Passaggio ai principi contabili nazionali

BOZZA PER LA CONSULTAZIONE

Si prega di inviare eventuali osservazioni preferibilmente entro il **31 dicembre 2012** all'indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.it o via fax al numero 06.67766830.

Se non diversamente indicato, i commenti ricevuti saranno resi pubblici al termine della consultazione.

Nel documento di consultazione sono poste alcune domande specifiche sulle quali è particolarmente importante ricevere commenti. Saranno comunque presi in considerazione anche commenti che riguardano parti non espressamente riconducibili alle domande poste nel documento.

Tale bozza di principio contabile potrebbe subire delle modifiche, anche significative, a seguito dell'esito della consultazione. La versione definitiva del principio contabile sarà pubblicata solo dopo le deliberazioni successive alla fase di consultazione.

OIC xx Passaggio ai principi contabili nazionali: RICHIESTE DI COMMENTO

Rilevazione e valutazione iniziale (parr. 9 - 14)

IN1. L'OIC XX disciplina il passaggio ai principi contabili nazionali richiedendo, come regola generale, la loro applicazione retroattiva. Si è dunque scartata l'ipotesi di consentire alle società di riaprire i saldi contabili del nuovo esercizio utilizzando i valori riportati nei bilanci redatti secondo il precedente set di regole contabili. Ciò avrebbe implicato la rilevazione di una posta correttiva di conto economico e non di patrimonio netto su tutte le differenze di principio. Le ragioni che hanno spinto i *board* dell'OIC alla scelta di un modello retroattivo sono illustrate nelle *basis for conclusions* (BC 5- BC 8)

- | |
|--|
| <p>Q1. Siete d'accordo con la scelta dell'OIC di richiedere, fatte salve le eccezioni tassativamente individuate nel principio, l'applicazione retroattiva dei principi contabili nazionali?</p> <p>Q2. Ritenete, così come previsto dal principio contabile, che la ricostruzione dei saldi di apertura debba essere fatta con riferimento alla data di apertura del bilancio comparativo, in modo da avere un conto economico comparativo redatto con gli stessi principi contabili, oppure, per rendere meno onerosa la ricostruzione dei saldi, si potrebbe prevedere che gli effetti della transizione siano determinati con riferimento alla data di apertura del bilancio di passaggio ai principi contabili nazionali?</p> |
|--|

IN2. Il paragrafo 14 del principio contabile fornisce indicazioni circa la disponibilità delle riserve da prima applicazione dei principi contabili nazionali. L'OIC ha notato che l'obiettivo dell'applicazione retroattiva è proprio quello di ricostruire i saldi iniziali come se da sempre si fossero applicati i principi contabili nazionali. Per le riserve che emergono dall'applicazione di questo processo di ricostruzione, quindi, potrebbe essere agevole determinarne la disponibilità, in quanto determinate in conformità alle regole del codice civile. Il problema riguarderebbe le riserve che sono mantenute in bilancio per effetto dell'applicazione di eccezioni al principio generale di ricostruzione dei saldi in maniera retroattiva. In questi casi, andrebbe chiarito se tali riserve continuano a seguire il regime fissato precedentemente o un regime diverso.

Q3. Si concorda con le indicazioni fornite dall'OIC al paragrafo 14 in merito alle riserve di prima applicazione?

Eccezioni al principio generale (parr. A1 - A14)

IN3. L'appendice A prevede una serie di regole di prima applicazione che consentono di derogare in determinate circostanze all'applicazione retroattiva, in quanto risulterebbe eccessivamente onerosa.

Q4. Si concorda con le eccezioni previste nel principio contabile?

Q5. Ci sono degli altri casi in cui, a vostro avviso, si rende opportuno prevedere eccezioni al principio generale di applicazione retroattiva dei principi contabili nazionali?

Applicazione d.lgs. 38/2005

IN4. Il principio fornisce indicazioni di carattere contabile ai soggetti che passano ai principi contabili nazionali, senza distinguere tra soggetti che provengono dal sistema IAS/IFRS e altri soggetti. Ancorché non rientri nell'ambito del principio contabile, si è ritenuto opportuno, anche in vista di un eventuale aggiornamento delle regole contenute nel d.lgs. 38/05, raccogliere in questa fase di pubblica consultazione osservazioni sui problemi relativi all'applicazione del d.lgs. 38/05 in merito alle circostanze in cui una società deve o può tornare ad applicare i principi contabili nazionali.

Q6. Esistono dei problemi di carattere applicativo del d.lgs. 38/05 che si intendono segnalare in relazione alla determinazione delle circostanze in cui una società non sia più tenuta ad applicare i principi contabili internazionali ovvero possa liberamente scegliere di applicare nuovamente i principi contabili nazionali?

Altri aspetti

Q7. Ci sono altri aspetti su cui si ritiene opportuno fornire delle osservazioni? Se sì, quali?

OIC xx Passaggio ai principi contabili nazionali

Table of Contents

OIC xx Passaggio ai principi contabili nazionali	6
Finalità del principio	6
Definizioni	6
Ambito di applicazione	7
Rilevazione e valutazione iniziale	7
Informativa in nota integrativa.....	8
Aggregazioni aziendali	10
OIC 13 Rimanenze	11
OIC 16 Immobilizzazioni materiali	11
OIC 17 Bilancio Consolidato.....	12
OIC 20 Titoli e partecipazioni.....	12
OIC 24 Immobilizzazioni immateriali	13
OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera.....	14
Stime contabili – nessuna differenza di principio (cfr. par. 12.a).....	15
Stime contabili – principi di valutazione differenti (cfr. par. 12.b).....	15
OIC 20 Titoli e partecipazioni (cfr. parr. A10)	19
OIC 24 Immobilizzazioni immateriali (cfr. parr. A12-A13).....	20
Finalità del principio	21
Ambito di applicazione	22
Rilevazione e valutazione iniziale	23
RISERVE DI First-Time Adoption (FTA).....	25
Appendice A: Eccezioni al principio generale di applicazione retroattiva	26
Aggregazioni aziendali	26
OIC 13 Rimanenze	27
OIC 16 Immobilizzazioni materiali	27
OIC 17 Bilancio consolidato	28
OIC 20 Titoli e partecipazioni.....	28
OIC 24 Immobilizzazioni immateriali	29
Bozza per la consultazione	4

Fattispecie discusse per le quali non è stata prevista un'apposita eccezione	29
OIC 15 Crediti.....	29
OIC 17 Bilancio consolidato	30
OIC 19 Fondi rischi e oneri, TFR, debiti.....	30

OIC xx Passaggio ai principi contabili nazionali

Finalità del principio

1. Il principio contabile nazionale xx disciplina le modalità di redazione del primo bilancio redatto secondo le disposizioni del codice civile e dei principi contabili nazionali da parte di una società che in precedenza redigeva il bilancio in conformità ad altre regole (principi contabili internazionali, normative di settore, ecc.).
2. Obiettivo dell'OIC xx è quello di fornire al lettore del bilancio la chiara e trasparente evidenza degli effetti prodotti dall'adozione dei principi contabili nazionali attraverso sia l'indicazione dell'impatto che tale cambiamento determina sui saldi patrimoniali di apertura del bilancio, sia il confronto con la situazione patrimoniale e quella economica dell'esercizio precedente, riportate nel bilancio comparativo. [REF: BC 1]

Definizioni

3. **Principi contabili nazionali:** Per principi contabili nazionali si intendono le norme del codice civile che disciplinano la redazione del bilancio d'esercizio interpretate e integrate dai principi contabili OIC
4. **Bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali:** il bilancio redatto in conformità ai principi contabili nazionali relativo al primo esercizio successivo alla scelta, volontaria o obbligatoria, di interrompere la redazione del bilancio secondo altre regole (es. IAS/IFRS).
5. **Data di transizione:** la data di apertura del periodo comparativo del primo bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali. Ad esempio, se il primo bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali si riferisce al 31.12.T, la data di transizione è il 1° gennaio dell'esercizio (T-1).

6. **Neo-utilizzatore:** Società che passa da un diverso sistema contabile a quello dei principi contabili nazionali, e che quindi redige il bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali.

Ambito di applicazione

7. L'OIC xx si applica ai neo-utilizzatori che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali, dopo aver redatto in precedenza il bilancio in base ad altre regole contabili (es. principi contabili internazionali). [REF: BC 3 e BC 4]
8. Il principio si applica sia al bilancio d'esercizio, sia al bilancio consolidato.

Rilevazione e valutazione iniziale

9. Nella situazione patrimoniale di apertura riferita alla data di transizione si riclassificano le attività, le passività e le voci di patrimonio netto quando necessario per il rispetto dei criteri di rilevazione iniziale previsti dai principi contabili nazionali. In particolare, sono rilevate solo le attività e le passività che soddisfano i criteri di rilevazione iniziale previsti dai principi contabili nazionali. Le attività e le passività che non soddisfano i suddetti criteri devono essere eliminate.
10. Le voci di apertura del primo bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali sono determinate applicando retroattivamente tali principi, salvo i casi illustrati nell'Appendice A. [REF: BC 5]
11. Il neo-utilizzatore applica i principi contabili nazionali vigenti alla data di chiusura del primo bilancio redatto in conformità ai principi contabili nazionali e applicabili al suo settore di appartenenza come se avesse da sempre adottato tali regole. Sulla base dei valori così calcolati il neo-utilizzatore determina lo stato patrimoniale e il conto economico del periodo comparativo e redige lo stato patrimoniale del passaggio ai principi contabili nazionali. [REF: BC 5 - BC 8]

12. Le stime contabili fatte in sede di determinazione delle voci di apertura devono tener conto degli elementi informativi disponibili al tempo in cui la stima si riferisce. Ciò implica che:
- a. se non sussistono differenze di principio, le stime contabili sono coerenti con quelle fatte secondo i principi precedentemente applicati;
 - b. se i principi di valutazione sono differenti, le stime prendono in considerazione solo le informazioni disponibili all'epoca in cui le stime erano state fatte.
13. Il saldo patrimoniale derivante dall'applicazione del paragrafo 10 alla data di transizione è imputato a riserva di patrimonio netto al netto degli eventuali effetti fiscali.
14. Le componenti del saldo di cui al par. 13, determinate sulla base dell'applicazione retroattiva dei principi contabili nazionali, seguono le regole del codice civile per la determinazione del regime giuridico. Per quanto attiene alle componenti del saldo di cui al par. 13 mantenute in bilancio per effetto delle eccezioni di cui all'appendice A il regime giuridico è assunto in continuità con quanto previsto dalla legge relativamente al set di regole contabili precedentemente applicate (ad esempio, sulla base del decreto 38/05 per i soggetti che in precedenza applicavano gli IAS/IFRS). (BC 9 - BC 10)

Informativa in nota integrativa

15. In nota integrativa sono indicate le ragioni che hanno condotto al passaggio ai principi contabili nazionali e la data di transizione. Inoltre, ai sensi dell'art. 2423, comma 3, del codice civile, si considerano informazioni complementari da fornire, se rilevanti, nella nota integrativa:
- a. una riconciliazione del patrimonio netto dalla quale si evincano le principali differenze di principio che hanno comportato una rettifica dei saldi alla data di transizione ed alla data di chiusura del bilancio comparativo nonché una riconciliazione del conto economico comparativo. Tali differenze sono esposte al lordo del relativo effetto fiscale, con separata evidenza dello stesso;

- b. l'elenco delle voci di bilancio per la determinazione delle quali la società si è avvalsa delle eccezioni previste nell'appendice A del presente Principio;
- c. i cambiamenti dei criteri di valutazione delle voci di bilancio non dovuti ad una differenza di principio;
- d. qualora il neo-utilizzatore si sia avvalso dell'eccezione di cui ai paragrafi A2 - A4, dovrà fornire indicazioni in nota integrativa circa le modalità di determinazione della vita utile dell'avviamento in conformità a quanto previsto dall'OIC 24;
- e. eventuali cambiamenti nelle stime contabili.

OIC xx Passaggio ai principi contabili nazionali

La presente appendice è parte integrante del principio OIC xx

A1. Come disciplinato al paragrafo 10, il neo-utilizzatore può o deve derogare dall'applicazione retroattiva esclusivamente nelle circostanze e nei modi individuati in questa appendice.

La presente appendice utilizza il termine "eccessivamente oneroso" per indicare che l'applicazione di una data regola risulta impossibile o comporta il sostenimento di spese sproporzionate rispetto al beneficio che ne deriva.

Aggregazioni aziendali

A2. Il neo-utilizzatore può decidere di non applicare retroattivamente i principi contabili nazionali alle aggregazioni aziendali contabilizzate secondo il set di regole contabili seguito nel bilancio precedente. [REF. BC 12 - BC 15].

A3. Nei casi in cui il neo-utilizzatore opti per l'eccezione prevista dal paragrafo A2, è necessario verificare che le attività e passività iscritte in bilancio a seguito dell'aggregazione aziendale abbiano i requisiti per essere iscritte come attività o passività in base ai principi contabili nazionali. L'eliminazione contabile di tali poste di bilancio comporta la rettifica, in base al valore contabile iscritto alla data di transizione, dell'avviamento per pari importo e, per l'eventuale eccedenza, del patrimonio netto.

A4. Nel caso in cui l'aggregazione aziendale non venga "riaperta" (ossia i principi contabili nazionali non siano applicati retroattivamente) l'ammortamento dell'avviamento decorre a partire dalla data di transizione, ferma restando l'informativa da fornire ai sensi del paragrafo 15d.

OIC 13 Rimanenze

A5. Le rimanenze potrebbero essere state misurate in base a criteri differenti dal costo storico (ad esempio, al fair value), non consentiti dai principi contabili nazionali. In tali circostanze, laddove fosse eccessivamente oneroso ricostruire il costo storico, il valore contabile rilevato in conformità al precedente set di regole contabili può essere utilizzato come sostitutivo del costo alla data di transizione.

OIC 16 Immobilizzazioni materiali

A6. Nel caso in cui le immobilizzazioni materiali fossero state valutate al costo in base al set di regole contabili precedentemente adottato, al neo-utilizzatore non è richiesto di ricostruire retroattivamente il costo storico, qualora ciò risulti eccessivamente oneroso. [REF. BC 18]

A7. Una immobilizzazione materiale potrebbe essere stata misurata in base a criteri differenti dal costo storico (ad esempio, al fair value), non consentiti dai principi contabili nazionali. In tali circostanze, laddove fosse eccessivamente oneroso ricostruire il costo storico, il valore contabile rilevato in conformità al precedente set di regole contabili può essere utilizzato come sostitutivo del costo alla data di transizione. La determinazione del piano di ammortamento delle immobilizzazioni materiali tiene conto della vita utile residua alla data di transizione. [REF. BC 19]

A8. Nella rideterminazione del costo storico di un cespite si può tener conto delle rivalutazioni *ex lege* già applicate in passato ma non riconosciute dal precedente set di regole contabili. Alcune immobilizzazioni materiali potevano essere state rivalutate in base ai principi contabili nazionali, e tali rivalutazioni non riconosciute nel passaggio agli IAS/IFRS. Il neo-utilizzatore che adotta nuovamente i principi contabili nazionali può ripristinare il valore rivalutato di tali immobilizzazioni materiali, procedendo ad un opportuno ricalcolo del fondo ammortamento come se da sempre fossero stati applicati i principi contabili nazionali.

OIC 17 Bilancio Consolidato

- A9. Alcune società potrebbero essere state incluse nell'area di consolidamento in base a delle regole non previste dai principi contabili nazionali e viceversa. Alla data di transizione ai principi contabili nazionali il neo-utilizzatore può:
- a. nel caso di controllate da deconsolidare, evitare di escludere dal bilancio comparativo la controllata e procedere al deconsolidamento nell'anno di applicazione dei principi contabili nazionali;
 - b. nel caso di controllate da consolidare, evitare di ricostruire i valori del bilancio consolidato risalendo alla data di acquisizione del controllo, e determinare la differenza di consolidamento confrontando il valore della partecipazione con il patrimonio netto della società controllata alla data di prima applicazione dei principi contabili nazionali.

OIC 20 Titoli e partecipazioni

- A10. Fermo restando che il cambiamento di set di regole contabili applicate non rappresenta, in sé, un espediente per procedere ad un cambio di destinazione dei titoli, alla data di transizione il neo-utilizzatore deve procedere alla classificazione dei titoli, che sarebbero iscrivibili come attività in base ai principi contabili nazionali, tra "capitale circolante" e "attivo immobilizzato" in sostanziale continuità, ove possibile, con la classificazione seguita nel precedente bilancio. Ciò nel presupposto che, quando è possibile rinvenire una ragionevole concordanza fra i portafogli definiti nei due *framework* contabili, la destinazione economica dei titoli non cambi al cambiare delle regole contabili.

In via generale il valore contabile rilevato alla data di transizione costituisce il costo di iscrizione iniziale dei titoli. Tuttavia, possono sussistere alcuni casi in cui è opportuno procedere ad alcune modificazioni del valore contabile:

- a. qualora il titolo – precedentemente allocato nel portafoglio "disponibile per la vendita" (AFS) di un bilancio redatto in conformità agli IAS/IFRS – venga destinato al portafoglio

immobilizzato, occorre procedere alla storno della corrispondente riserva AFS in contropartita del valore del titolo;

- b. qualora il titolo che viene destinato al portafoglio non immobilizzato presenti un valore contabile superiore al suo costo originario (o al suo valore nominale), il maggior valore va stornato in contropartita del patrimonio netto. Tale rettifica si rende necessaria in considerazione del fatto che i titoli del portafoglio non immobilizzato sono valutati al minor valore fra il costo e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

A11. Le partecipazioni potrebbero essere state misurate in base a criteri differenti dal costo storico (ad esempio, al fair value), non consentiti dai principi contabili nazionali. In tali circostanze, laddove fosse eccessivamente oneroso ricostruire il costo storico, il valore contabile rilevato in conformità al precedente set di regole contabili può essere utilizzato come sostitutivo del costo alla data di transizione.

OIC 24 Immobilizzazioni immateriali

A12. In deroga a quanto previsto dal paragrafo 10 al neo-utilizzatore non è consentita la rilevazione tra le immobilizzazioni immateriali di oneri pluriennali che erano stati imputati direttamente a conto economico in conformità al sistema contabile precedentemente applicato. [REF. BC 24]

A13. Un'attività immateriale potrebbe essere stata misurata in base a criteri differenti dal costo storico (ad esempio, al fair value), non consentiti dai principi contabili nazionali. In tali circostanze, laddove fosse eccessivamente oneroso ricostruire il costo storico, il valore contabile rilevato in conformità al precedente set di regole contabili può essere utilizzato come sostitutivo del costo alla data di transizione. La determinazione del piano di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali tiene conto della sua vita utile residua alla data di transizione.

OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera

A14. L'OIC 26 potrebbe prevedere per certe poste di bilancio la conversione in valuta con tassi storici, mentre il precedente set di regole contabili prevede l'uso di tassi a pronti. In tali casi, laddove non fosse possibile ricostruire il tasso storico, il neo-utilizzatore converte la posta in valuta al tasso a pronti alla data di transizione.

La presente appendice non è parte integrante del principio OIC xx.

OIC xx Passaggio ai principi contabili nazionali

Gli esempi riportati riguardano casi di passaggio da un bilancio redatto in conformità agli IAS/IFRS ad uno redatto sulla base dei principi contabili nazionali.

Stime contabili – nessuna differenza di principio (cfr. par. 12.a)

B1. Si ipotizzi che il neo-utilizzatore abbia valutato, nel bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), le immobilizzazioni materiali al costo. Il metodo di ammortamento, la stimata vita utile e il valore residuo utilizzati dal neo-utilizzatore in base agli IAS/IFRS sono coerenti con quanto previsto dai principi contabili nazionali (in quanto richiedono anch'essi l'iscrizione delle immobilizzazioni materiali al costo al netto degli ammortamenti accumulati e di eventuali perdite per riduzione di valore). Un eventuale cambiamento della stimata vita utile, del metodo di ammortamento o del valore residuo è contabilizzato dal neo-utilizzatore in modo prospettico, a partire dal momento in cui effettua tale cambiamento di stima e, quindi, applicando l'OIC 29 *Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinari, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio.*

Stime contabili – principi di valutazione differenti (cfr. par. 12.b)

Imposte differite attive

B2. Si ipotizzi che il neo-utilizzatore abbia rilevato, nel bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali, un'attività fiscale differita su perdite fiscali pregresse non utilizzate (in quanto è probabile che sarà realizzato negli esercizi futuri un reddito imponibile a fronte del quale l'attività fiscale differita potrà essere utilizzata beneficiando, quindi, di una riduzione

dell'imposta). Alla data di transizione ai principi contabili nazionali, il neo-utilizzatore valuta se l'attività fiscale differita soddisfa i criteri di rilevazione iniziale. Per stabilire se tali imposte possano continuare ad essere rilevate anche in base ai principi contabili nazionali, il neo-utilizzatore stima la ragionevole certezza del loro futuro recupero in rispetto al principio della prudenza (OIC 25 *Il trattamento contabile delle imposte sul reddito*), cioè l'esistenza negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare. Considerata la differenza di principio con gli IAS/IFRS, nel valutare l'iscrivibilità della differita attiva secondo l'OIC 25, il neo-utilizzatore tiene conto esclusivamente delle informazioni disponibili circa la recuperabilità delle perdite fiscali alla data di transizione.

Aggregazioni aziendali (cfr. parr. A2-A4)

- B3. Si ipotizzi che il neo-utilizzatore abbia effettuato tre aggregazioni aziendali (la prima nell'anno T-4, la seconda nell'anno T-3, la terza nell'anno T-2). Al momento del passaggio ai principi contabili nazionali (1° gennaio anno T-1) il neo-utilizzatore decide di avvalersi dell'eccezione all'applicazione del principio generale. Tuttavia, il neo-utilizzatore decide di rideterminare l'aggregazione aziendale verificatasi il 30 giugno dell'anno T-3 (la seconda). Di conseguenza, il neo-utilizzatore ridetermina tutte le aggregazioni aziendali che hanno avuto luogo successivamente al 30 giugno dell'anno T-3.
- B4. In merito alla seconda e terza aggregazione aziendale si pone il problema della stima del fair value relativo ai singoli elementi dell'attivo e del passivo in quanto tale stima dovrebbe tenere conto esclusivamente delle informazioni disponibili all'epoca in cui tali aggregazioni aziendali hanno avuto luogo.
- B5. Per quanto riguarda l'aggregazione aziendale non "riaperta" (la prima), il neo-utilizzatore verifica che le attività e le passività iscritte in bilancio alla data di contabilizzazione dell'aggregazione stessa abbiano i requisiti per essere iscritte come attività o passività in base ai principi contabili nazionali. Ad esempio, può verificarsi il seguente caso.

B6. Si ipotizzi che tale aggregazione aziendale (la prima) riguardasse nello specifico l'acquisizione di un ramo d'azienda e che il corrispettivo pagato tenesse conto anche del fair value del corrispettivo potenziale (*contingent consideration*). Si ipotizzi che il corrispettivo pagato per l'acquisizione del ramo d'azienda corrispondesse a 100 CU (più un corrispettivo potenziale se nei sei anni successivi l'EBITDA avesse raggiunto un determinato livello). Alla data di passaggio ai principi contabili nazionali, il neo-utilizzatore mantiene in bilancio i valori IAS/IFRS, salvo rettificare il valore della passività (che include il corrispettivo potenziale) in quanto occorre che abbia i requisiti per essere iscritta come passività in base ai principi contabili nazionali. Se il corrispettivo potenziale è ritenuto probabile (ossia se nell'anno T+2 si ritiene si verificherà l'accadimento - l'EBITDA raggiungerà il determinato livello - in base a motivi seri o attendibili ma non certi), il neo-utilizzatore può mantenere l'iscrizione dello stesso anche ai fini dei principi contabili nazionali. In caso contrario (l'accadimento è ritenuto solo possibile), il neo-utilizzatore non può iscriverlo e, pertanto, deve eliminarlo rettificando l'avviamento per pari importo.

OIC 16 Immobilizzazioni materiali (cfr. parr. A6-A8)

B7. Si ipotizzi che il neo-utilizzatore abbia capitalizzato, nel bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali, oneri finanziari come parte del costo dell'impianto. In base ai principi contabili nazionali (OIC 16 *Le immobilizzazioni materiali*) è ammessa la capitalizzazione di tali oneri. Se, nel passaggio ai principi contabili nazionali, il neo-utilizzatore decide di avvalersi del modello di rilevazione degli oneri finanziari a conto economico, nelle circostanze in cui la separazione dal costo dell'impianto degli oneri finanziari precedentemente capitalizzati risulti eccessivamente onerosa, può mantenere in bilancio il costo dell'impianto così come determinato in base ai precedenti principi contabili applicati, ai sensi del paragrafo A6.

B8. Una società che opera nel settore petrolchimico ha iscritto, in conformità allo IAS 16, nel costo dell'impianto anche una componente relativa al futuro costo di bonifica una volta che l'impianto sarà dismesso. Trascorsi molti anni dall'iscrizione del bene, la società ritorna ad applicare i principi contabili nazionali. Poiché risulterebbe eccessivamente arbitrario

determinare la componente di costo relativa alla bonifica, la società decide di avvalersi dell'eccezione del paragrafo A5 e quindi di non modificare il costo storico dell'impianto. La passività rilevata in base allo IAS 37 per il costo di bonifica è adeguata sulla base dell'OIC 19 e l'effetto dell'adeguamento è imputato a patrimonio netto.

- B9. Si ipotizzi che il neo-utilizzatore abbia contabilizzato, nel bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali, un automezzo ricevuto in leasing per cinque anni, con vita utile pari a 10 anni, secondo il metodo finanziario. L'automezzo è stato riscattato al quinto anno e all'ottavo anno il valore contabile del bene risulta pari a 30 CU. In quell'anno la società passa ai principi contabili nazionali. A tale data la società ha la piena proprietà dell'automezzo e quindi può iscriverne il costo storico nel proprio bilancio d'esercizio.

Il neo-utilizzatore decide di avvalersi dell'eccezione all'applicazione del principio generale di ricostruzione del costo storico in quanto ciò risulterebbe eccessivamente oneroso. Il neo-utilizzatore mantiene, quindi, in bilancio il valore dell'automezzo così come determinato in base ai precedenti principi contabili applicati, ai sensi del paragrafo A6.

OIC 17 Bilancio consolidato (cfr. par. A9.a)

- B10. Si ipotizzi che il neo-utilizzatore abbia consolidato una società a destinazione specifica (società veicolo) in base al SIC 12 *Consolidamento – Società a destinazione specifica (società veicolo)*¹ nella quale ha trasferito crediti cartolarizzati. Le società a destinazione specifica non rientrano nell'area di consolidamento ai sensi dell'OIC 17. Il neo-utilizzatore si avvale dell'eccezione all'applicazione del principio generale e procede al deconsolidamento della società a destinazione specifica alla data di applicazione dei principi contabili nazionali. Nel bilancio comparativo è ammesso comunque il mantenimento della società a destinazione specifica nell'area di consolidamento, fatta salva la conformità ai principi contabili nazionali delle attività e passività della società a destinazione specifica consolidate nel bilancio comparativo. Si ipotizzi inoltre che nella società a destinazione specifica siano presenti attività finanziarie

¹ L'interpretazione SIC 12 sarà superata dall'IFRS 10. Alla data di pubblicazione della presente bozza il regolamento europeo di omologazione dell'IFRS 10 non è stato emesso.

che sarebbero state eliminate dal bilancio consolidato redatto in base ai principi contabili nazionali, se la società a destinazione specifica non fosse stata consolidata. In tal caso tali attività non hanno i requisiti per essere rilevate come attività nel bilancio del neo-utilizzatore e quindi sono eliminate anche nel bilancio comparativo.

OIC 17 Bilancio consolidato (cfr. par. A9.b)

B11. Si ipotizzi che il neo-utilizzatore, ai sensi dello IAS 27, non abbia consolidato una società partecipata. Alla data di passaggio ai principi contabili nazionali, il neo-utilizzatore procede all'inclusione nel perimetro di consolidamento della controllata in quanto, anche se i diritti non sono correntemente esercitabili, il neo-utilizzatore manifesta l'intenzione di esercitare l'opzione. In questo caso il neo-utilizzatore, avvalendosi dell'eccezione all'applicazione del principio generale, non ricostruisce i valori del bilancio consolidato risalendo alla data di acquisizione del controllo e determina la differenza di consolidamento confrontando il valore della partecipazione con il patrimonio netto della società controllata alla data di transizione.

OIC 20 Titoli e partecipazioni (cfr. parr. A10)

B12. Si ipotizzi che un neo-utilizzatore abbia in precedenza classificato le voci nello stato patrimoniale con il criterio della liquidità, come consentito dallo IAS 1. Nel passaggio ai principi contabili nazionali, il neo-utilizzatore, non essendo possibile rinvenire una ragionevole concordanza fra i criteri di classificazione precedentemente applicati e la distinzione tra attivo circolante e attivo immobilizzato, procede ad una riclassificazione alla data di transizione. Un possibile esempio di classificazione, nel rispetto del paragrafo A10, potrebbe essere il seguente:

- a. i titoli di debito che in base allo IAS 39 erano classificati come "detenuti fino a scadenza" sono rilevati nell'attivo immobilizzato;
- b. i titoli di debito valutati a *fair value* perché di negoziazione (c.d. *held for trading* – HFT) o in applicazione della *fair value option* (FVO) sono iscritti nell'attivo circolante;

- c. i titoli del debito che in base allo IAS 39 erano iscritti nel portafoglio “attività disponibili per la vendita” (AFS) o nel portafoglio “crediti e finanziamenti” sono iscritti nell’attivo circolante. Tuttavia, il neo-utilizzatore classifica alcuni titoli azionari precedentemente classificati nel portafoglio AFS all’attivo immobilizzato in quanto ha intenzione di detenere tali attività a lungo in portafoglio per ragioni di carattere strategico.

OIC 24 Immobilizzazioni immateriali (cfr. parr. A12-A13)

- B13. Si ipotizzi che il neo-utilizzatore abbia speso a conto economico o dedotto direttamente dal patrimonio netto, nel bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali, i costi di impianto e ampliamento. In base ai principi contabili nazionali (OIC 24 *Le immobilizzazioni immateriali*) la capitalizzazione di tali costi è ammessa. Tuttavia, in base a quanto previsto al paragrafo A12, al passaggio ai principi contabili nazionali, al neo-utilizzatore non è consentita la rilevazione tra le immobilizzazioni immateriali di tali costi in quanto erano stati imputati direttamente a conto economico in conformità ai principi contabili precedentemente applicati, quindi l’immobilizzazione immateriale non è iscrivibile nel passaggio ai principi contabili nazionali.

Basi per le conclusioni (c.d. basis for conclusions)

La presente appendice non è parte integrante del principio OIC xx

OIC xx Passaggio ai principi contabili nazionali

Le basi per le conclusioni raggiunte (c.d. “basis for conclusions”) illustrano le argomentazioni e le valutazioni formulate dal Consiglio di Gestione e dal Comitato Tecnico Scientifico dell’OIC a supporto delle posizioni adottate nel principio. Le basis for conclusions non sono parte integrante del principio contabile.

Finalità del principio

BC 1. Condizione necessaria per la concreta definizione delle regole che presiedono alla predisposizione del “primo bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali” è l’individuazione dell’obiettivo generale cui il principio contabile deve tendere. Il Consiglio di Gestione e il Comitato Tecnico Scientifico (di seguito anche “i board”) ritengono che l’obiettivo del principio contabile che disciplina il passaggio ai principi contabili nazionali debba essere quello di evitare che vi siano “perdite informative” a danno del lettore del bilancio per effetto della migrazione da un framework contabile all’altro. Il documento è scritto in termini generali, ed è in astratto applicabile a tutti i possibili casi di passaggio ai principi contabili nazionali (dagli IAS/IFRS, dalle normative di settore, ecc.). Tuttavia, il passaggio che suscita maggiore attenzione è quello che riguarda gli IAS adopter che tornano ad applicare (o che applicano per la prima volta) la normativa di bilancio nazionale: in tal caso, infatti, considerata la particolare complessità e articolazione degli IAS/IFRS è concreto il rischio che il passaggio determini un salto informativo o addirittura una riduzione del contenuto informativo che può essere causa fuorvianza od omissione di particolare rilevanza. Ciò detto, il passaggio ai principi contabili nazionali non dovrà compromettere la possibilità di:

- a) comprendere gli effetti prodotti dal cambiamento delle regole contabili sulle consistenze patrimoniali rappresentate. Il lettore del bilancio, infatti, ha immediata contezza di come il nuovo set di regole applicato incida sulla rappresentazione fornita dal bilancio e, in ultima analisi, delle conseguenze che potrebbero derivare sulla valutazione degli interessi che

vanta nei confronti dell'impresa;


- b) confrontare i valori del bilancio del passaggio ai principi contabili nazionali con quelli riferiti all'esercizio precedente. Solo in questo modo, infatti, il lettore del bilancio è nelle condizioni di valutare realmente l'andamento economico e finanziario della gestione.

Ambito di applicazione

- BC 2. Il progetto nasce dall'esigenza, da più parti avvertita, di colmare una lacuna del nostro ordinamento contabile, che non disciplina, neanche in via indiretta, la fattispecie della prima adozione delle regole codicistiche per soggetti che già predispongono il bilancio secondo altri principi contabili. Hanno contribuito a creare interesse intorno a questo tema le vicende di molte società che ai sensi del decreto 38/2005 si trovano nelle circostanze eccezionali previste dall'art. 4, comma 7, del decreto 38/2005 e che dunque possono tornare ad applicare i principi contabili nazionali dopo un periodo di adozione degli IAS/IFRS.
- BC 3. Il paragrafo 7 individua le società che ricadono nell'ambito di applicazione del presente principio contabile. L'OIC ha inizialmente focalizzato la propria attenzione su quei soggetti che decidono o sono obbligati a passare ai principi contabili nazionali in base al decreto legislativo 38/2005. Tuttavia, considerato che le casistiche che potrebbero determinarsi con riferimento a questi casi dovrebbero risultare numerose e sufficientemente articolate, ha ritenuto che l'estensione del principio anche ad altri casi di passaggio ai principi contabili nazionali (es. società finanziarie che cessano di redigere il bilancio secondo il decreto legislativo n. 87/92, in quanto escono dall'elenco di cui all'art. 117 del TUB) non dovrebbe comportare particolari problemi.
- BC 4. L'ambito di applicazione non distingue fra soggetti che per la prima volta applicano i principi contabili nazionali e soggetti che in passato hanno già applicato i principi contabili nazionali, prima di passare agli IAS/IFRS. I board hanno infatti ritenuto che il principio possa essere valido in entrambi i casi. E' probabile che soggetti che abbiano in precedenza applicato i principi contabili nazionali dispongano di migliori informazioni per la ricostruzione dei saldi iniziali.

Rilevazione e valutazione iniziale

- BC 5. I board ritengono che il miglior criterio per soddisfare le finalità del Principio definite in precedenza sia la piena applicazione retroattiva dei principi contabili nazionali. Solo attraverso l'applicazione retroattiva che preveda l'imputazione delle conseguenti differenze di valore alla riserva di patrimonio netto rilevata nello stato patrimoniale di apertura del bilancio comparativo, è infatti possibile garantire la piena comparabilità dei prospetti di bilancio (stato patrimoniale e conto economico) e nel contempo dare evidenza dell'effetto netto derivante dal cambiamento di principi contabili.
- BC 6. I board hanno valutato anche criteri alternativi all'applicazione retroattiva con imputazione a patrimonio netto e, in particolare, quelli in cui l'effetto del cambiamento di principi contabili è rilevato a conto economico nel primo bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali e non nel suo comparativo. Tuttavia, in questo modo il bilancio comparativo sarebbe stato redatto secondo il precedente sistema di regole, e questo avrebbe minato la comparabilità dei prospetti di bilancio. Il seguente schema illustra la differenza tra il criterio retroattivo con imputazione dell'effetto del cambiamento a patrimonio netto del comparativo (APPROCCIO n. 1) e criterio retroattivo con imputazione dell'effetto del cambiamento a conto economico nel bilancio del passaggio ai principi contabili nazionali (APPROCCIO n. 2):



BC 7. Ancorchè nel corso delle discussioni all'interno dei board sia stato segnalato l'approccio n. 2 sarebbe stato più coerente con quanto previsto dall'OIC 29, a seguito degli approfondimenti svolti e con il supporto della Commissione Civilistica dell'OIC, i board non hanno ravvisato impedimenti di natura giuridica né all'approccio n. 1 né all'approccio n. 2. Questa impostazione è confermata dal fatto che anche in ambito europeo non sono emerse incompatibilità rispetto alle direttive contabili con riferimento all'iscrizione a patrimonio netto delle differenze di valutazione sia in sede di adozione degli IAS/IFRS (valutazione del gruppo di contatto costituito dalla Commissione Europea per valutare, nel 2001, la possibilità di applicare gli IAS/IFRS in Europa), sia, più recentemente, in sede di valutazione dell'IFRS for SMEs da parte dell'EFRAG. La disapplicazione del principio della continuità dei bilanci secondo il quale lo stato patrimoniale di apertura di un esercizio deve corrispondere allo stato patrimoniale di chiusura dell'esercizio precedente, è possibile nei casi di passaggio da un set di regole ad un altro, non lo è invece per il semplice cambiamento di un solo principio contabile in quanto il legislatore non ha esercitato la facoltà di derogare a tale principio prevista dalla IV direttiva (art. 31, lettera f) nell'ambito di uno stesso set di principi. Pertanto, i board hanno ritenuto opportuno mantenere inalterato il principio OIC 29.

BC 8. In assenza di vincoli giuridici, si è ritenuto che l'approccio n. 1 dia una migliore
Bozza per la consultazione

rappresentazione contabile del passaggio da un set di regole ad un altro, perché consente al lettore del bilancio di effettuare un confronto nel tempo dell'andamento economico della gestione, depurando il conto economico di componenti estranee alla normale gestione operativa. Inoltre ciò ha consentito di raggiungere un maggior livello di simmetria rispetto a quanto previsto dai principi contabili internazionali.

RISERVE DI First-Time Adoption (FTA)

BC 9. E' chiaro come l'adozione del nuovo principio contabile possa porre problemi circa il regime da attribuire alle riserve che emergono in sede di cambiamento di sistema contabile. I board hanno discusso se il documento dovesse affrontare il problema della disponibilità delle riserve di patrimonio netto derivanti dalla prima applicazione dei principi contabili nazionali. Ancorché si tratta di tematiche di profilo giuridico che non necessariamente rientrano nell'ambito di un principio contabile, l'OIC ha ritenuto utile fornire indicazioni che possono aiutare il redattore del bilancio nella fase di prima applicazione dei principi contabili nazionali.

BC 10. L'OIC ha notato che l'obiettivo dell'applicazione retroattiva è proprio quello di ricostruire i saldi iniziali come se da sempre si fossero applicati i principi contabili nazionali. Per le riserve che emergono dall'applicazione di questo processo di ricostruzione, quindi, potrebbe essere agevole determinarne la disponibilità applicando le norme del codice civile. Il problema, invece, riguarda le riserve che sono mantenute in bilancio per effetto dell'applicazione di eccezioni al principio generale di ricostruzione dei saldi in maniera retroattiva. In questi casi, appare appropriato stabilire se tali riserve continuino a seguire il regime fissato precedentemente o un regime diverso. Si pensi al caso in cui l'ultimo fair value disponibile di un immobile valutato al fair value in base allo IAS 40 sia utilizzato per determinarne il valore di riapertura al passaggio ai principi contabili nazionali, in applicazione del par. A7. In questo caso potrebbe non essere chiaro se la riserva di fair value continua ad essere disciplinata dal d.lgs. 38/05, ancorché il soggetto non sia più IAS adopter, oppure se si debbano seguire regole diverse. I board dell'OIC, sentita anche la Commissione Civilistica, sono dell'avviso che per

queste riserve valga un principio di continuità rispetto al regime di disponibilità adottato col precedente set di regole.

Appendice A: Eccezioni al principio generale di applicazione retroattiva

BC 11. Un principio contabile che disciplina le modalità di prima applicazione di un nuovo set di regole contabili, non può non tenere in debita considerazione le difficoltà applicative che ne possono derivare. Per questa ragione i board hanno individuato alcune circostanze in cui l'applicazione retrospettiva potrebbe risultare complessa.

Aggregazioni aziendali

BC 12. Le società che abbiano adottato gli IAS/IFRS nei bilanci precedenti al ritorno alle regole codicistiche possono aver contabilizzato operazioni di aggregazione aziendale ai sensi dell'IFRS 3. Possono, inoltre, aver effettuato operazioni di aggregazione aziendale interne al gruppo contabilizzate secondo criteri diversi da quelli dell'IFRS 3.

BC 13. In queste circostanze i board hanno ritenuto opportuno consentire alle società di non "riaprire" le operazioni effettuate in passato e di salvaguardare così i valori iscritti ai sensi delle precedenti regole.

BC 14. Una serie di ragioni inducono a considerare l'ipotesi di rendere facoltativa l'applicazione retroattiva dei principi contabili nazionali:

- a) i principi contabili nazionali non disciplinano tutti i casi di aggregazione aziendale (l'OIC 4 affronta soltanto il tema delle fusioni e delle scissioni, senza interessarsi alle aggregazioni aziendali realizzate attraverso conferimenti o acquisizioni per cassa);
- b) nel caso di operazioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'OIC 4, esistono, nel nostro ordinamento, varie modalità con cui addivenire alla determinazione dei saldi da iscrivere in bilancio a seguito dell'operazione straordinaria;
- c) inoltre, l'applicazione di quanto previsto dall'OIC 4 potrebbe risultare estremamente

complessa in talune circostanze (si pensi alle difficoltà a dare corso all'obbligo previsto dall'OIC 4 di imputare il disavanzo di fusione ai singoli elementi acquisiti con l'operazione di fusione nel caso in cui la società avesse contabilizzato nei precedenti bilanci in continuità di valori).

BC 15. I board non hanno ritenuto opportuno fornire raccomandazioni ulteriori nel Principio, e si aspettano che nell'applicazione del Principio i neo-utilizzatori svolgano il test di impairment alla data di FTA per accertare che l'avviamento non abbia subito perdite durevoli di valore. Inoltre, i board hanno ritenuto che sarebbe stato eccessivamente restrittivo prevedere nel principio un limite di tempo oltre il quale non è opportuno riaprire un'aggregazione aziendale. Si aspettano comunque che nell'applicazione pratica aggregazioni aziendali antecedenti la data di FTA di più di 5 anni non siano normalmente riaperte.

OIC 13 Rimanenze

BC 16. Analogamente a quanto previsto per le immobilizzazioni materiali e immateriali è stata inserita un'eccezione anche per le rimanenze di magazzino in quei casi in cui il principio contabile precedentemente applicato prevedeva la rilevazione a fair value. E' questo il caso delle attività biologiche che sono iscritte in base allo IAS 41 al fair value, mentre sono rilevate secondo il metodo del costo in base ai principi contabili nazionali.

BC 17. Non è stata prevista un'eccezione rispetto agli elementi imputabili al costo di una rimanenza in quanto i board non si aspettano che significative differenze possano emergere rispetto ai principi contabili precedentemente applicati, in particolare rispetto allo IAS 2.

OIC 16 Immobilizzazioni materiali

BC 18. I principi contabili precedentemente adottati potrebbero consentire la capitalizzazione di elementi di costo delle immobilizzazioni materiali non iscrivibili come tali. Nel caso di attività materiali non iscrivibili come tali in base ai principi contabili nazionali, invece, i board hanno notato che non sussistono problemi alla loro eliminazione dal bilancio del passaggio ai principi

contabili nazionali.

BC 19. Si è, infine, ritenuto opportuno consentire un'eccezione anche in quei casi in cui un'attività materiale era misurata in base a criteri differenti dal costo storico (eg fair value), che non sono applicati dai principi contabili nazionali. In tali circostanze, e solo se fosse eccessivamente oneroso ricostruire il costo storico, è stato deciso di prevedere un'eccezione che consentisse la rilevazione dell'attività al fair value alla data di transizione oppure al fair value determinato ad una data precedente sempre in conformità ai principi contabili internazionali.

OIC 17 Bilancio consolidato

BC 20. L'eccezione di cui al paragrafo A9 si giustifica con la difficoltà di applicare con effetto retroattivo le regole che attengono alla determinazione delle voci iscritte nel primo bilancio consolidato, con particolare riguardo alla determinazione della differenza di consolidamento.

OIC 20 Titoli e partecipazioni

BC 21. I board hanno notato che l'applicazione retroattiva avrebbe richiesto ai neo-utilizzatori di classificare i titoli nell'attivo circolante oppure in quello immobilizzato con riferimento alla data di rilevazione iniziale del titolo. In molti casi questo esercizio risulta praticamente impossibile, pertanto è necessario prevedere un'eccezione all'applicazione retrospettiva.

BC 22. I board hanno identificato due approcci:

- a) prevedere un'esenzione generale, lasciando al neo-utilizzatore il compito di fare una nuova valutazione in merito alla classificazione dei titoli, ma con riferimento alla data di transizione; oppure
- b) stabilire un criterio per cui sia necessario andare in continuità laddove il *framework* dei principi contabili precedentemente applicati sia simile a quello dei principi contabili nazionali. Solo nelle circostanze in cui ciò non si verifichi, il neo-utilizzatore è libero di classificare le attività finanziarie in base alle valutazioni fatte in data di adozione dei

principi contabili nazionali.

BC 23. Per ridurre al massimo la complessità nella transizione è stata scelta la seconda opzione. Sebbene questo approccio è certamente più *rule-based*, ha il vantaggio di assicurare una coerenza con il passato nelle circostanze in cui i precedenti principi contabili hanno regole di classificazione simili a quelle dei principi contabili nazionali.

OIC 24 Immobilizzazioni immateriali

BC 24. I board hanno notato che i principi contabili nazionali potrebbero consentire l'iscrizione di oneri pluriennali che sulla base dei principi precedentemente adottati non erano stati rilevati. In questo caso, considerato che per l'OIC 24 la capitalizzazione degli oneri pluriennali è una facoltà ammessa solo al verificarsi di certe condizioni, ed è quindi molto cauto nell'ammettere tale capitalizzazione, si è reso necessario prevedere una regola che impedisca l'iscrizione di oneri pluriennali precedentemente spesi in base agli IAS/IFRS. Si tratta di un'eccezione obbligatoria all'applicazione retroattiva.

Fattispecie discusse per le quali non è stata prevista un'apposita eccezione

OIC 15 Crediti

BC 25. Nel caso dei crediti si potrebbe porre il problema di riscrivere al valore di presumibile realizzo attività finanziarie valutate secondo metodi differenti da altri principi (eg fair value o costo ammortizzato). Poiché il valore di presumibile realizzo di un credito dovrebbe essere agevolmente determinabile alla data di transizione i board non hanno ritenuto necessario prevedere un'eccezione al principio generale.

BC 26. Il neo-utilizzatore potrebbe non aver eliminato contabilmente crediti (o titoli) dal bilancio, che dovevano essere eliminati in base ai principi contabili nazionali. In tal caso l'eliminazione contabile non richiede alcuna eccezione al principio generale di applicazione retroattiva. Nel caso opposto di attività eliminate dal bilancio in base ai precedenti principi contabili e non eliminabili in base ai principi contabili nazionali, si poteva prevedere l'eccezione

dell'applicazione retroattiva. Tuttavia i board hanno notato che la fattispecie è improbabile che si presenti.

OIC 17 Bilancio consolidato

BC 27. Il board ha notato che una differenza nelle procedure di consolidamento tra gli IAS/IFRS e i principi contabili nazionali riguarda il consolidamento delle società a destinazione specifica (società veicolo) in base al SIC 12, non consolidabili in conformità all'OIC 17. Tuttavia questa differenza è compresa nell'eccezione di cui al paragrafo A9.

OIC 19 Fondi rischi e oneri, TFR, debiti

BC 28. I criteri di rilevazione di fondi rischi ed oneri, TFR e debiti potrebbero essere differenti rispetto a quelli dei principi contabili precedentemente adottati. In questo caso una società dovrebbe distinguere quali passività iscritte in base ai precedenti principi abbiano i requisiti per continuare ad essere iscritte in base ai principi contabili nazionali e se esistono passività non rilevate precedentemente che andrebbero iscritte secondo i principi contabili nazionali. In entrambi i casi non sembra problematico procedere con l'applicazione retroattiva.

BC 29. Neanche in caso di strumenti di debito convertibili emessi, che potrebbero essere stati separati tra componenti di patrimonio netto e debito in base ai precedenti principi contabili, è apparso opportuno procedere con un'eccezione. Ciò in quanto se l'intero contratto rappresenta uno strumento di patrimonio netto o uno strumento di debito è evidente dall'analisi del contratto e il valore nominale a cui va iscritta la passività è facilmente identificabile.